

COMUNE DI ORCO Feglino

PROVINCIA DI SAVONA

BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AI CONDUTTORI DI ALLOGGI IN LOCAZIONE DI CUI AL FONDO SOCIALE PER IL SOSTEGNO DELL'AFFITTO (FSA) 2022, EROGATO DA REGIONE LIGURIA, PER IL SUPPORTO ALLE LOCAZIONI SOSTENUTE NELL'ANNUALITA' 2022.

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti, FSA 2022).

Il Fondo Sociale per il sostegno dell'Affitto (FSA) è istituito per agevolare l'accesso alle abitazioni in locazione primaria sul mercato privato, riducendo l'incidenza del canone sul reddito delle famiglie in condizione economica disagiata attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale.

L'entità del contributo è determinata tenendo conto dell'ammontare del canone di locazione annuo sostenuto dal nucleo familiare richiedente, secondo quanto stabilito al successivo articolo 4.

L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), nonché dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2014 relativo all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 159/2013.

ARTICOLO 2 RISORSE DISPONIBILI E COPERTURA FINANZIARIA

Le risorse complessivamente disponibili di cui al presente bando ammontano a € 148.438,14 e trovano copertura finanziaria in risorse trasferite dalla Regione Liguria nell'ambito del Fondo Sociale per il sostegno dell'affitto (FSA) 2022, finanziariamente vincolato al supporto delle locazioni sostenute nell'annualità 2022.

ARTICOLO 3 REQUISITI DI ACCESSO

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado.

La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente maggiorenne del suo nucleo familiare con lui residente, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza (esclusiva o principale).

Sono ammessi i contratti per i quali è pendente presso il tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 7.800,00 (€ 650,00 al mese).

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Orco Feglino (SV);
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiara l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP (calcolato dalla competente A.R.T.E.) presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando, pari ad € 125.670,01.
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- g) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00, ovvero non superiore a € 35.000,00 e in presenza di una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25 per cento, anche in ragione dell'emergenza COVID-19;
- h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

La riduzione del reddito di cui alla lettera g) – stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica – può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali.

I requisiti di ammissibilità sono dichiarati dall'interessato nella domanda di contributo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La situazione familiare, contrattuale, reddituale e patrimoniale relativa ai predetti requisiti deve intendersi relativa a quella esistente al momento della domanda;

Non possono beneficiare dei contributi, i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come individuati dall'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10, nonché di alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5

agosto 1994.

I contributi concessi ai sensi delle presenti disposizioni, non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari – ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto – secondo le modalità dallo stesso ente indicate.

ARTICOLO 4 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale pattuito nel contratto di locazione, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 300,00.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.800,00.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 del DPR 22/12/1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente.

Non è cumulabile con il contributo FSA 2022, la quota del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, destinata alla copertura del canone di locazione.

ART. 5 ELEMENTI DI FLESSIBILITA'

Si introducono elementi di flessibilità rispetto ai parametri di cui all'art. 2. In particolare:

- a) I contributi riconosciuti e destinati ai conduttori verranno, in caso di morosità relativa all'anno 2021, erogati al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima, ai sensi dell'art. 2 bis art. 7 legge 12 novembre 2004 n. 269 – integrazioni alla legge n. 431/98.

- b) Nel caso di decesso del conduttore di alloggio ammesso nella graduatoria, il contributo potrà essere devoluto ai soli eredi che fanno parte (all'atto della presentazione della domanda) del nucleo familiare del de cuius richiedente e che continuino a condurre l'alloggio; in tutti gli altri casi il contributo spettante verrà annullato.

ARTICOLO 6 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA

Stanti i requisiti disposti al precedente articolo 3, è ammesso a presentare domanda un solo componente maggiorenne per nucleo familiare, il quale sia residente nel Comune di Orco Feglino.

ARTICOLO 7 TEMPI E MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE

La domanda, redatta sull'apposito modulo di “*Domanda di contributo per il sostegno alla locazione*” unitamente al modulo di “*Monitoraggio della condizione abitativa*”, entrambi allegati al presente Bando, con annessi i seguenti allegati:

- fotocopia del documento d'identità;
- permesso di soggiorno se cittadini extra comunitari;
- copia delle ricevute/bonifici o altro idoneo documento attestante i pagamenti relativi ai

canoni di locazione anno 2022 oppure in alternativa dichiarazione sostitutiva debitamente firmata da proprietario dell'alloggio con allegato documento di identità in corso di validità;

- copia del Contratto di locazione registrato presso l'Ufficio delle Entrate;
- attestazione ISEE relativa al nucleo familiare ed in corso di validità;

dovrà essere inoltrata agli Uffici Comunali entro 35 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente a pena di inammissibilità:

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:30 DEL 16 GIUGNO 2023

- A mano all' Ufficio Protocollo del Comune di Orco Feglino Piazza Municipio 3 (orario: da lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30);
- A mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo: **comune.orcofeglino@legalmail.it**
- A mezzo mail ordinaria all'indirizzo: **info@comune.orcofeglino.sv.it**; in questo caso il richiedente ha l'onere di verificare l'avvenuta protocollazione dell'istanza presentata entro i termini previsti dal presente bando – tel. Ufficio protocollo n. 019/699010. Il Comune di Orco Feglino non si assume pertanto alcuna responsabilità in caso di disguidi di comunicazione dovuti all'utilizzo della mail ordinaria.

Il Comune di Orco Feglino non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguidi di comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni dell'indirizzo da parte dei richiedenti, né eventuali disguidi imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

- carico dal sito istituzionale del Comune: **comune.orcofeglino.sv.it**

oppure

- ritiro presso la sede del Comune di Orco Feglino

Si potranno comunque ricevere informazioni e chiarimenti telefonando al n. 019-699010 interno 2 o mediante email elisa.lottero@comune.orcofeglino.sv.it. (indirizzo da NON utilizzare per l'invio delle domande), dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

ARTICOLO 8 PROCEDURA E GRADUATORIA

Successivamente alla scadenza stabilita al punto 7) per la ricezione delle istanze, l'Ufficio Servizi accerterà l'ammissibilità, la completezza e la regolarità delle domande, quindi provvederà ad espletare le verifiche a campione, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.R. n. 403/98, con le modalità di cui al seguente articolo 8.

Saranno escluse d'ufficio le domande non ammissibili per carenza di requisiti, non regolari, incomplete, contraddittorie, presentate oltre la scadenza del termine o che in base ai controlli sopra effettuati risulteranno non veritiere.

Il Comune di Orco Feglino procederà dunque alla redazione di apposita graduatoria degli aventi diritto con indicazione degli importi ad essi spettanti e dell'elenco degli esclusi dal contributo economico in oggetto, le quali non saranno pubblicate per ragioni di riservatezza ma conservate agli atti dell'Ufficio Ragioneria.

Agli interessati saranno comunque trasmesse comunicazioni personali all'indirizzo di residenza o a mezzo PEC, circa l'ammissione, con indicazione dell'ammontare del contributo liquidabile, oppure l'esclusione dalla graduatoria dei beneficiari.

L'approvazione della graduatoria avverrà con specifico provvedimento dirigenziale e saranno predisposti gli atti conseguenti per l'erogazione degli importi agli aventi titolo collocati in graduatoria, nei limiti del finanziamento ricevuto, nel rispetto delle leggi e del Regolamento comunale in materia di bilancio.

Nell'ipotesi in cui i fondi assegnati dalla Regione Liguria non siano sufficienti a soddisfare integralmente tutte le richieste ritenute idonee, i contributi economici spettanti ai beneficiari inseriti

in graduatoria saranno sottoposti a riduzione proporzionale dell'importo.

ARTICOLO 9 CONTROLLI

Il Comune di Orco Feglino effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (es. Agenzie delle Entrate) e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, e degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi del art. 76 del medesimo decreto.

Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dal Comune, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013.

ARTICOLO 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In fase di presentazione della domanda i richiedenti le agevolazioni in argomento devono rilasciare un'autorizzazione affinché – ai sensi dell'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione regionale, dal Comune e dagli Enti che forniscono agli stessi semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

ARTICOLO 11 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il responsabile del procedimento è la Sig.ra LOTTERO Elisa, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo-contabile.

Orco Feglino, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Amministrativo-contabile
LOTTERO Elisa